



DETERMINAZIONE N. 322/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.111/2019 e Comunicazione n.111/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 111/2019 Prot. n. 13162 del 07/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia Digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge n.83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del decreto legislativo n. 217/17 che, "al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto," prevede che "l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 111/2019 del 04/10/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 07/10/2019, con prot.n. 13162, nella quale si rappresenta che nella dichiarazione dei redditi precompilata, l'accesso al sistema telematico è previsto per i consulenti abilitati, i cittadini, i CAF e i genitori, tutori o eredi, ma non per i soggetti muniti di procura generale/speciale che agiscano in nome e per conto del rappresentato;

ESAMINATA la Trattazione n. 111/2019 con la quale è stata presa in esame la tematica di cui sopra e si è ritenuto opportuno procedere con una richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito riscontro precisando che il modello Redditi Persone Fisiche può essere presentato anche dal rappresentante negoziale tramite il software RedditiOnLine PF, che consente la compilazione del modello, la creazione del relativo file da inviare telematicamente e la generazione del modello di versamento F24.

Con riferimento, invece, all'applicativo web della dichiarazione precompilata la stessa Agenzia ha osservato che, in generale, l'accesso è consentito solo al contribuente per la propria dichiarazione, salvo i casi particolari previsti per i soggetti impossibilitati (interdetti e minori) a presentare il modello dichiarativo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione poiché non si ravvisano, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 111/2019 predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 111/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 111/2019 e Archiviazione n. 111/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma,

Segnalazione n.111/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione n.111/2019- Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 13162 del 07/10/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“La normativa in tema di dichiarazione dei redditi (dpr 332/1998 art 1 comma 3 su tutti) prevede la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi a mezzo procuratore. Attualmente il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate permette l'accesso ai consulenti abilitati, ai cittadini, ai caf nonché ai genitori, tutori o eredi ma preclude l'accesso alla dichiarazione precompilata ai soggetti in possesso di procura speciale/generale. Ciò va contro il dettato del CAD che garantisce, teoricamente, la possibilità di usare la propria identità digitale senza impedimenti. La risoluzione di tale problematica è semplice perché la legge che detta le norme in tema di dichiarazione precompilata da facoltà al direttore dell'Agenzia delle Entrate di permettere l'accesso ai sistemi anche ad altri soggetti non menzionati dalla legge stessa (art. 1 d.lgs 175/2014)”.*

Dall'esame della segnalazione si evince che il segnalante lamenta che, nella casistica contemplata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'accesso al sistema telematico della stessa consentito a consulenti abilitati, ai cittadini, ai CAF e ai genitori, tutori o eredi, non contempli anche l'accesso ai soggetti muniti di procura generale/speciale che agiscano in nome e per conto del rappresentato.

Nel caso in esame, occorre prendere a riferimento l'art.65 del D.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD) riguardante” *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*” che al comma 1 dispone: *“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”.

Inoltre, dall'analisi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, N.445 “Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione” si evince che: “1. *Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e

i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”.

Da quanto sopra emerge:

- 1) che le istanze presentate alle Pubbliche Amministrazioni sono valide se presentate in una delle forme di cui all’art.65 del CAD, anche sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica del documento d’identità (art.65 co.1 lett. c del CAD e art.38 D.P.R. 445/2000);
- 2) che in base all’art.38 bis del DPR n.445/2000 è prevista specificatamente che il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni.....può essere validamente conferito ad altro soggetto secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo (*Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica [...], a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni [...], sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art.65 del d.lgs 82/2005 (CAD)”*).

Partendo dal quadro normativo in materia, si è proceduto In istruttoria ad effettuare verifiche sul sito ufficiale dell’Amministrazione segnalata, in particolare tramite il link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296874/Provvedimento+12042019+accesso+dichiarazione+precompilata_provvedimento+accesso+precompilata+2019.pdf/70bdefa6-81d4-b053-98af-76aa21262ba5

troviamo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate Prot.n. 90072/2019 riguardante “l’Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, che al paragrafo 4 prevede:

“4.1.4 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché appositamente abilitati.

4.1.5 Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione di cui al punto precedente deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore.

4.1.6 Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.4 deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via

telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell' Agenzia delle entrate”.

A parte i casi sopra riportati di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi al posto del contribuente, non appare contemplata altra possibilità per lo stesso di delegare, tramite l'istituto giuridico della procura, un altro soggetto a presentare, in nome e per conto proprio, la dichiarazione dei redditi, così come previsto dal combinato disposto dell'art.65 co.1 lett.c) e art. 38 co.2,3 e 3 – bis del DPR 445/2000.

Inoltre, nei soli casi di rappresentanza ammessi dalla circolare emerge che i soggetti rappresentanti devono ottenere specifica abilitazione, recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell' Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione (rappresentante legale, amministratore di sostegno, ecc).

Tenendo conto anche della normativa specifica in materia di dichiarazione dei redditi, ossia il D.P.R. 22/07/1998, n. 322 “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, che prevede all'art. 1 comma 3: *“La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell' Agenzia delle entrate”*; e del D.lgs 21/11/2014, n.175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, art.1 comma 3: *“La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell' Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall' Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere*

disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata”; nonché delle risultanze emerse in istruttoria si è ritenuto opportuno, al fine di effettuare una valutazione complessiva della segnalazione in esame, procedere ad una richiesta di elementi all’Agenzia delle Entrate con nota Prot. AgID n.15775 del 21.11.2019.

La predetta Amministrazione ha fornito riscontro con nota acquisita al Prot. AgID n. 17261 del 16.12.2019, rappresentando che: “il modello Redditi Persone Fisiche può essere presentato anche dal rappresentante negoziale tramite il software RedditiOnLine PF, che consente la compilazione del modello, la creazione del relativo file da inviare telematicamente e la generazione del modello di versamento F24. I contribuenti possono scaricare il software direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate e possono inviare telematicamente la dichiarazione utilizzando le credenziali per l’accesso ai servizi telematici Fisconline/Entratel. Per la preparazione della dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche, gli utenti registrati a Fisconline devono utilizzare l’applicazione Desktop telematico prelevabile nella sezione Software del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri devono compilare il modello Redditi Persone Fisiche indicando i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare la generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella riportata a pagina 17 delle istruzioni [...]. Nel caso in esame il rappresentante negoziale deve indicare il codice “1”.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito quindi le istruzioni operative che il rappresentante negoziale deve seguire per presentare la dichiarazione dei redditi per conto di un altro soggetto; nel caso di rappresentanza negoziale nell’ambito della dichiarazione precompilata dei redditi (oggetto del quesito posto dal segnalante) l’amministrazione ha aggiunto: “con riferimento all’applicativo web della dichiarazione precompilata si osserva che, in generale, l’accesso è consentito solo al contribuente per la propria dichiarazione, salvo i casi particolari previsti per i soggetti impossibilitati (interdetti e minori) a presentare il modello dichiarativo. Tale impostazione, esplicitata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (per la dichiarazione precompilata 2019 si veda il provvedimento del 12 aprile 2019), tiene conto delle indicazioni fornite dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, l’utilizzo dell’applicativo web è consentito agli eredi, che, a normativa vigente, presentano la dichiarazione per il tramite del modello Redditi per conto del de cuius, i quali – per i motivi di tutela dei dati personali – non possono visualizzare la dichiarazione

precompilata del contribuente deceduto. Si precisa che la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre all'invio diretto tramite l'apposito applicativo web, può essere presentata tramite il proprio sostituto d'imposta, un Caf o un professionista abilitato, fornendo un'apposita delega, insieme alla copia di un documento d'identità, in formato cartaceo o in formato elettronico, come disciplinato dal richiamato provvedimento del 12 aprile 2019".

Da quanto sopra emerge che nel caso di specie, in base al quadro normativo vigente, non risultano da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

Pertanto, si conclude la presente trattazione proponendo al Difensore Civico per il Digitale di considerare infondata la segnalazione in questione e di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

17.12.2019

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione n. 111/2019 – Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate -
Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 13162 del 07/10/2019.**

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“La normativa in tema di dichiarazione dei redditi (dpr 332/1998 art 1 comma 3 su tutti) prevede la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi a mezzo procuratore. Attualmente il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate permette l'accesso ai consulenti abilitati, ai cittadini, ai caf nonché ai genitori, tutori o eredi ma preclude l'accesso alla dichiarazione precompilata ai soggetti in possesso di procura speciale/generale. Ciò va contro il dettato del CAD che garantisce, teoricamente, la possibilità di usare la propria identità digitale senza impedimenti. La risoluzione di tale problematica è semplice perché la legge che detta le norme in tema di dichiarazione precompilata da facoltà al direttore dell'Agenzia delle Entrate di permettere l'accesso ai sistemi anche ad altri soggetti non menzionati dalla legge stessa (art. 1 d.lgs 175/2014)”*.

Per una valutazione complessiva della situazione si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria ad acquisire informazioni dall'amministrazione segnalata con nota prot. AgID n.15775 del 21.11.2019. L'Agenzia delle Entrate, con nota acquisita al Prot. AgID n. 17261 del 16.12.2019, ha fornito riscontro rappresentando che: *“il modello Redditi Persone Fisiche può essere presentato anche dal rappresentante negoziale tramite il software RedditiOnLine PF, che consente la compilazione del modello, la creazione del relativo file da inviare telematicamente e la generazione del modello di versamento F24. I contribuenti possono scaricare il software direttamente dal sito internet dell'Agenzia delle entrate e possono inviare telematicamente la dichiarazione utilizzando le credenziali per l'accesso ai servizi telematici Fisconline/Entratel. Per la preparazione della dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche, gli utenti registrati a Fisconline devono utilizzare l'applicazione Desktop telematico prelevabile nella sezione Software del sito*

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri devono compilare il modello Redditi Persone Fisiche indicando i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare la generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella riportata a pagina 17 delle istruzioni [...]. Nel caso in esame il rappresentante negoziale deve indicare il codice “1”.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che: “con riferimento all’applicativo web della dichiarazione precompilata si osserva che, in generale, l’accesso è consentito solo al contribuente per la propria dichiarazione, salvo i casi particolari previsti per i soggetti impossibilitati (interdetti e minori) a presentare il modello dichiarativo. Tale impostazione, esplicitata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (per la dichiarazione precompilata 2019 si veda il provvedimento del 12 aprile 2019), tiene conto delle indicazioni fornite dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.”.

Da quanto rappresentato nella nota appena richiamata non emergono, da parte dell’Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all’archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia

